



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visti gli atti del presente procedimento di concordato minore promosso ai sensi degli artt. 74 ss D.Lgs. 14/2019 da NATALIA BUCUCI, cf BCCNTL78R58Z145O, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maggiari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Sarzana (La Spezia) Via Sobborgo Spina n. 16, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Silvia Landi;

Premesso che in data 11.09.2025 NATALIA BUCUCI depositava innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso per concordato minore, formulando le seguenti conclusioni:

“chiede ai propri creditori di aderire alla Proposta formulata ex artt. 74 e ss. CCII facendo pervenire al Gestore della Crisi nominato Avv. Silvia Landi il proprio voto favorevole ai sensi dell'art. 78, c. 2, lett. c), CCII e per gli effetti di cui all'art. 79 CCII e la conseguente omologa del concordato”;

Premesso che in data 09.03.2026 NATALIA BUCUCI depositava istanza con la quale, tenuto che in data 05.03.2026 le è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione l'intimazione di pagamento n. 05620269000353501/000 del 20.02.2026, chiedeva quanto segue:

“- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione del concordato diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite da Agenzia Entrate Riscossione azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della signora Bucuci Natalia, nata in LETTONIA,

il 18.10.1978, c.f. BCCNTL78R58Z145O, o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa individuale Laveco di Bucuci Natalia con sede in Sarzana (SP), alla via P. Gori, 23, p.iva 01165620459 e n. iscrizione REA SP119897”;

Premesso che in data 12.03.2026 il Giudice, rilevato il mancato deposito della relazione del gestore della crisi avv. Silvia Landi ex art. 76 D.Lgs. 14/2019, assegnava ai sensi degli artt. 65 co. 2 e 47 co. 4 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 a NATALIA BUCUCI termine di 15 giorni per il deposito della medesima relazione;

Premesso che in data 12.03.2026 NATALI BUCUCI depositava la relazione ex art. 76 D.Lgs. 14/2019 del gestore della crisi avv. Silvia Landi nonché ulteriore documentazione indicata in calce al ricorso introduttivo ma non inserita precedentemente nel fascicolo processuale telematico;

Osservato quanto segue.

*La proposta di concordato minore ha complessivamente il seguente contenuto.

**L'attivo a disposizione di NATALIA BUCUCI si compone dei seguenti elementi:

-proprietà dell'autocarro Toyota C-Hr Van, targato CG848WH, con valore di stima pari ad Euro 15.000,00 (il veicolo risulta sottoposto a pignoramento promosso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione);

-reddito da lavoro autonomo proveniente dall'attività dell'impresa individuale di cui è titolare NATALIA BUCUCI, ovvero l'impresa individuale Laveco di Bucuci Natalia (p. iva 01165620459 con sede legale a Sarzana Via P. Gori n. 23) con oggetto l'attività di lavanderia e tintoria, con la precisazione che trattasi di reddito quantificabile in Euro 45.000,00 lordi annui;

-proprietà del sistema gestionale al banco nonché di servizio per marcature permanenti (computer, stampanti, lettori, eccetera) utilizzato dall'impresa individuale Laveco di Bucuci Natalia, con valore di stima pari ad Euro 5.000,00 oltre iva;

-proprietà dei macchinari di lavoro utilizzati dall'impresa individuale di Laveco di Bucuci Natalia, con valore di stima di Euro 28.758,00 oltre iva;

-titolarità del conto corrente n. 329877 presso Fideuram Intesa SanPaolo spa con saldo al 07.07.2025 pari ad Euro 20.864,90;

-titolarità del conto corrente n. 1230 presso Intesa SanPaolo spa con saldo all'08.08.2025 pari ad Euro 8.672,88.

**NATALIA BUCUCI convive con la madre (Galina Frant) presso immobile ubicato a Sarzana condotto in locazione.

Galina Frant è priva di redditi.

Le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare a carico di NATALIA BUCUCI ammontano ad Euro 21.120,00 annui corrispondenti ad Euro 1.760,00 mensili (vedasi pagina 8 della proposta introduttiva dell'11.09.2025).

**Il passivo a carico di NATALIA BUCUCI ammonta ad Euro 168.409,27, così determinati (vedasi le pagine 6 e 7 della proposta introduttiva dell'11.09.2025):

-Euro 8.660,00 in prededuzione ex art. 6 D.Lgs. 14/2019;

-Euro 139.137,26 con privilegio generale mobiliare;

-Euro 20.612,01 al chirografo.

Occorre precisare che tra i crediti chirografari compare quello di Intesa SanPaolo spa pari ad Euro 14.813,97 garantito sino all'importo di Euro 13.480,69 da fideiussione (ai sensi dell'art. 13 co. 1 lettera m) Decreto Legge 23/2020 convertito nella Legge 40/2020) presso il Fondo Centrale di Garanzia Pmi (istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da sei banche), con la conseguenza che nell'ipotesi in cui Intesa Sanpaolo spa escuta la fideiussione allora nello

stato passivo il credito chirografario di Intesa SanPaolo spa pari ad Euro 14.813,07 sarà sostituito dal credito del Fondo Centrale di Garanzia Pmi pari ad Euro 13.480,69 con privilegio generale mobiliare.

**La proposta di concordato minore prevede il conferimento di attivo pari complessivamente ad Euro 56.000,00, composti come segue:

-Euro 20.000,00 versati da NATALIA BUCUCI alla procedura (cioè al gestore della crisi) entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

-Euro 15.000,00 versati da Alexei Frant (fratello di NATALIA BUCUCI) alla procedura entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

-Euro 21.000,00 provenienti dal prosieguo dell'attività dell'impresa individuale Laveco di Bucuci Natalia, con attribuzione alla procedura di Euro 350,00 mensili per n. 60 mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

**La proposta di concordato minore prevede la soddisfazione dei creditori come segue (vedasi in particolare le pagine 13-17 e 19-20 della proposta introduttiva dell'11.09.2025), tramite pagamenti eseguiti dal gestore della crisi.

I creditori vengono suddivisi in n. 8 classi, nei seguenti termini:

-la classe n. 1 costituita dal creditore in prededuzione Ordine degli Avvocati della Spezia in riferimento ai compensi per l'attività del gestore della crisi avv. Silvia Landi (Euro 3.660,00);

-la classe n. 2 costituita dal Fondo Centrale di Garanzia Pmi quale titolare del credito con privilegio generale mobiliare pari ad Euro 13.480,69;

-la classe n. 3 costituita dal creditore con privilegio mobiliare generale avv. Andrea Maggiari per i compensi della propria attività quale difensore di NATALIA BUCUCI costituito nella presente procedura (Euro 5.000,00);

-la classe n. 4 costituita dai creditori Inps ed Inail con privilegio generale mobiliare parzialmente capiente (Euro 38.449,97);

-la classe n. 5 costituita dal creditore Inps con privilegio generale mobiliare per la parte degradata al chirografo e dal creditore Agenzia delle Entrate Riscossione con privilegio generale mobiliare interamente degradato al chirografo (Euro 130.337,27);

-la classe n. 6 costituita dal creditore Inail con privilegio generale mobiliare per la parte degradata al chirografo e dal creditore Regione Liguria con privilegio generale mobiliare interamente degradato al chirografo (Euro 341,69);

-la classe n. 7 costituita dai creditori originariamente chirografari diversi da Intesa SanPaolo spa (Euro 3.721,30);

-la classe n. 8 costituita da Intesa SanPaolo spa quale creditore chirografario garantito dalla fideiussione presso il Fondo Centrale di Garanzia Pmi (Euro 14.813,97).

L'attivo conferito alla procedura (Euro 56.000,00) viene utilizzato per pagare i seguenti creditori con le seguenti tempistiche (onere complessivo pari alternativamente ad Euro 54.666,82 o ad Euro 42.519,41 in ragione della diversa composizione del passivo connessa alla circostanza che Intesa SanPaolo spa escuta o meno la fideiussione presso Fondo Centrale di Garanzia Pmi entro 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione):

-pagamento integrale della classe n. 1 entro 11 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (onere Euro 3.660,00);

-pagamento integrale della classe n. 2 entro 30 giorni dall'escussione della garanzia purché avvenuta nel termine di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (onere Euro 13.480,69);

-pagamento nella percentuale del 60% della classe n. 3 nel periodo compreso tra il mese 11 ed il mese 20 dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (onere Euro 3.000,00);

-pagamento nella percentuale del 27,40% della classe n. 4 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (onere Euro 10.535,04);

-pagamento nella percentuale del 18,01% della classe n. 5 in parte entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione ed in parte nel periodo compreso tra il mese 20 ed il mese 60 dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (onere Euro 23.473,84);

-pagamento nella percentuale del 18,01% della classe n. 6 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (onere Euro 61,53);

-pagamento nella percentuale del 12,25% della classe n. 7 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (onere Euro 455,72);

-pagamento nella percentuale del 9,00% della classe n. 8 entro 30 giorni dall'omessa escussione della garanzia nel termine quinquennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (onere Euro 1.333,28).

**Le classi votanti sono le seguenti (vedasi in particolare le pagine 17 e 18 della proposta introduttiva dell'11.09.2025):

-la classe n. 3 per la parte di credito non soddisfatta (Euro 2.000,00);

-la classe n. 4 per la parte di credito degradata al chirografo (Euro 27.637,49 per l'Inps ed Euro 277,44 per l'Inail);

-le classi nn. 5, 6, 7 ed 8 per l'intero importo del loro credito (Euro 130.337,27 per la classe n. 5, Euro 341,69 per la classe n. 6, Euro 3.721,30 per la classe n. 7, Euro 14.813,97 per la classe n. 8).

*La proposta risulta ammissibile a norma degli artt. 74, 75, 76, 77 D.Lgs. 14/2019.

Questo Giudice deve tuttavia precisare che non possono essere ammesse al voto, oltre alle classi nn. 1 e 2 (già escluse dal voto in base alla proposta introduttiva), anche la classe n. 3 e la classe n. 4 (la classe n. 3 in quanto costituita dal difensore di NATALIA BUCUCI come tale in conflitto di interessi ex art. 79 co. 2 secondo periodo D.Lgs. 14/2019, la classe n. 4 in quanto i medesimi creditori votano già quale chirografari degradati nelle classi nn. 5 e 6).

Le uniche classi votanti (per l'intero importo del credito) sono le classi nn. 5, 6, 7 ed 8.

Questo Giudice deve pronunciare il provvedimento di ammissione della procedura ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 14/2019, con la precisazione che, da un lato, il Giudice provvederà a pronunciare il provvedimento di omologazione ad esito del deposito della relazione procedurale del gestore della crisi, dall'altro lato, tuttavia, a norma dell'art. 80 co. 3 D.Lgs. 14/2019 (norma la cui *ratio* deve essere rinvenuta nel principio del contraddittorio di cui all'art. 111 della Costituzione, e pertanto risulta applicabile per analogia ex art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale a tutte le ipotesi in cui vi siano contestazioni dei creditori od osservazioni del gestore della crisi potenzialmente ostative all'omologazione del concordato minore precedentemente ammesso dal Giudice o qualora comunque emergano questioni rilevabili d'ufficio potenzialmente ostative all'omologazione), in caso di contestazioni dei creditori oppure qualora il gestore della crisi relazioni il Giudice circa il mancato raggiungimento della maggioranza ex art. 79 D.Lgs. 14/2019 oppure qualora il Giudice rilevi d'ufficio una questione potenzialmente ostativa all'omologazione, il Giudice assegnerà al ricorrente termine per il deposito di memoria difensiva e fisserà l'udienza di discussione dell'omologazione del concordato minore.

Questo Giudice, ai sensi dell'art. 78 co. 2 lettera d) ed in conformità all'istanza di NATALIA BUCUCI in data 09.03.2026, deve pronunciare contestualmente l'inibitoria a carico dell'Agenzia delle entrate Riscossione allo svolgimento di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di NATALIA BUCUCI ivi compresi i beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa individuale Laveco di Bucuci Natalia;

P.Q.M.

A) Ammette la proposta di concordato minore di NATALIA BUCUCI.

B) Dispone, a cura del gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di La Spezia - area "procedure concorsuali" nonché sul registro delle

imprese in riferimento all'impresa individuale Laveco di Bucuci Natalia di cui è titolare NATALIA BUCUCI.

C) Dispone che il gestore della crisi comunichi la proposta di concordato minore dell'11.09.2025, la relazione del gestore della crisi ed il presente provvedimento ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta.

D) Assegna ai creditori termine di 30 giorni, da computarsi con le modalità ex art. 155 co. 1, 4 e 5 cpc separatamente per ciascuno di essi (in base al giorno specifico in cui ciascuno creditore ha ricevuto la comunicazione di cui al punto C), entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata od altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 co. 1 D.Lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che ai sensi dell'art. 79 co. 3 D.Lgs. 14/2019 il creditore che non effettua comunicazioni al gestore della crisi nel termine di 30 giorni viene inteso come aderente alla proposta, e con la precisazione ulteriore che ai sensi dell'art. 78 co. 4 D.Lgs. 14/2019 il creditore in ogni caso nel termine di 30 giorni deve indicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata od altro servizio di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni verificandosi in caso di omessa indicazione la domiciliazione ex lege del creditore presso la cancelleria procedure concorsuali del Tribunale di La Spezia e conseguendone pertanto che tutti i successivi provvedimenti vengono comunicati al creditore mediante deposito in cancelleria.

E) Dispone a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione l'inibitoria allo svolgimento di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di NATALIA BUCUCI ivi compresi i beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa individuale Laveco di Bucuci Natalia.

F) Dispone che il gestore della crisi, successivamente al compimento del termine di 30 giorni assegnato ai creditori in base al punto D), depositi relazione relativa a tutti gli incombenti di

cui ai punti B), C), D), allegando tutta la documentazione inerente gli stessi, comprensiva di tutte le comunicazioni effettuate dal gestore della crisi ai creditori e di tutte le comunicazioni (tempestive o tardive rispetto al termine di 30 giorni, specificando se trattasi di comunicazioni tempestive o tardive) pervenute al gestore della crisi dai creditori (oltre a tutti gli eventuali documenti trasmessi dai creditori), ed illustrando in modo specifico l'esito delle votazioni in base al disposto dell'art. 79 co. 1, 2 e 3 ed 80 co. 3 secondo periodo D.Lgs. 14/2019.

G) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al gestore della crisi (avv. Silvia Landi) ed al procuratore costituito di NATALIA BUCUCI (avv. Andrea Maggiari).

La Spezia, 13.03.2026

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli